

Codice A1820B

D.D. 17 aprile 2018, n. 1098

**N901 – Comune di Sandigliano (BI) – Consorzio di Bonifica della Baraggia B.se e V.se – Lavori di completamento impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino d’invaso del T. Ingagna - Istanza di Autorizz. Idraulica per la modifica dell’attraversamento “A 12” in subalveo del rio Ledda, consistente nella posa di tre condotte irrigue affiancate DN 140. precedentemente autorizzato con DD 914 del 08/04/2013 (N753).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia B.se e V.se sopra generalizzato, ad eseguire i lavori di realizzazione dell’attraversamento in subalveo del rio Ledda con tre tratti di tubazione irrigua affiancati con DN 140, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, subordinatamente all’osservazione delle seguenti condizioni e/o prescrizioni;

- a. le tubazioni andranno interrate ad una quota di almeno 1,5 metri dal fondo alveo del rio Ledda;
- b. a fine lavori, qualora la posizione dell’attraversamento non coincida con quella prevista negli elaborati presentati, il committente vorrà inviare allo scrivente ufficio una mappa a scala opportuna indicante l’effettiva ubicazione;
- c. tutti i tratti di condotta irrigua adiacenti ai corsi d’acqua demaniali andranno collocati ad una distanza minima di 4 metri dal ciglio di sponda degli stessi;
- d. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- e. i lavori in progetto dovranno essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. il materiale lapideo di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi;
- h. è fatto divieto assoluto di trasportare materiale lapideo - inerti fuori alveo, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- j. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell’area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n°4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n°4/R, 4 novembre 2010, n°17/R, 3 agosto 2011, n°5/R”, adottato con D.P.G.R. n°8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis;

- k. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del rio Ledda;
- l. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- m. nel caso di condizioni atmosferiche avverse, qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area all’interno dell’alveo dovrà essere immediatamente sgomberata;
- n. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro un anno dalla data di emissione del presente documento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- o. il Consorzio di Bonifica della Baraggia B.se e V.se. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale -Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- p. ad avvenuta ultimazione, la Ditta autorizzata, dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni;
- q. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario;
- s. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge;
- t. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della l.r.22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. Ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE  
Ing. Giorgetta Liardo

I Funzionari estensori  
P.I. Lucio Beccari  
Ing. Maurizio di Lella